

Q8 Quaser S.r.l.

Qualità e Servizio



**Spett.le
Unicredit Spa
P.zza Gae Aulenti,3
Tower A
20154 MILANO**

Roma, li 31.X.2017

Riportiamo qui di seguito la Vostra comunicazione del.....a noi indirizzata in segno di nostra accettazione e benessere.

“ Spett.le
Q8 Quaser S.r.l
Viale dell'Oceano Indiano, 13
00144 ROMA

c.a. Dott. Mauro Strassera

Milano, li 30.X.2017

Facendo seguito ai colloqui intercorsi ed agli incontri effettuati, formuliamo di seguito la seguente proposta di accordo.

ACCORDO

tra

UniCredit S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi 16 – 00186 Roma e Direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A – 20124 Milano, capitale sociale di Euro 20.880.549.801,81 interamente versato, Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, nelle persone dei Sigg. Massimo Macchitella, Head Small Business and Financial Products e Roberto Remondi, Condirettore Dirigente, muniti dei necessari poteri (di seguito chiamata per brevità “**UniCredit**” ovvero “**Banca**”)



e

Q8 Quaser S.r.l., di seguito chiamata per brevità "**Quaser**", con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano, n.13, C.F. 06543251000, iscrizione al Registro delle imprese di Roma n.973923 in persona del Presidente pro tempore Dott. Mauro Strassera (di seguito per brevità anche denominate singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**"),

PREMESSO CHE

Quaser, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Kuwait Petroleum Italia S.p.A., svolge, tra le altre, anche l'attività di commercializzazione e distribuzione di carburanti e combustibili al consumo con riferimento al settore agricolo.

E' interesse di Quaser sviluppare ulteriormente le proprie attività di commercializzazione di carburanti e combustibili agricoli anche per il tramite di sottoscrizione di specifici accordi di collaborazione.

UniCredit svolge attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico Bancario, rivolgendo una particolare attenzione alle necessità delle piccole e medie imprese anche del settore agricolo, agroalimentare ed agroindustriale nonché ai servizi ad essi collegati.

UniCredit e Quaser ritengono di reciproco interesse la definizione di un accordo (di seguito "**Accordo**" o "**Convenzione**") per facilitare alle aziende agricole clienti di "Quaser" (di seguito, per brevità, denominate "**Aziende clienti**"), - l'accesso a servizi e prodotti anche creditizi che la Banca dedica ai settori sopra enunciati.

Nello specifico Quaser destinerà i contenuti del presente Accordo in via prioritaria alle imprese agricole, associate a Confagricoltura, che acquisteranno carburanti e combustibili commercializzati dalla stessa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

UniCredit è disponibile a valutare la concessione di facilitazioni creditizie alle Aziende clienti di Quaser, destinate unicamente all'acquisto di prodotti commercializzati dalla stessa, aventi le caratteristiche e condizioni derogate riportate in allegato alla presente convenzione.

Restano a carico della parte finanziata cliente di Quaser ogni onere, diretto o indiretto, ancorchè dipendente da tasse o imposte di qualsiasi natura, relativo o comunque conseguente al finanziamento, nonché le eventuali spese necessarie al perfezionamento delle garanzie.

Quaser, anche nell'interesse di selezionate proprie Aziende clienti, intende con la presente concordare con la Banca le modalità di possibile contribuzione al pagamento degli interessi.



Resta, pertanto, espressamente inteso che Quaser è e sarà totalmente estranea al rapporto che eventualmente verrà instaurato tra la Banca e ogni Azienda cliente, le quali, ad ogni modo, resteranno libere di aderire o meno alla presente Convenzione.

Le Parti dichiarano inoltre di non essere legate da alcun rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, infatti, nell'esecuzione della presente Convenzione, agiranno e agiranno in qualità di imprenditori indipendenti, al di fuori di qualunque elemento di stabilità nel rapporto, non esistendo tra le stesse alcun rapporto di mandato e/o di commissione e/o di rappresentanza. Le Parti non intendono dare vita neanche ad un rapporto di agenzia né ad un rapporto societario né ad altra forma di stabile organizzazione o associazione. Conseguentemente nessuna Parte avrà il potere di impegnare con proprie dichiarazioni e/o atti l'altra, né porre in essere iniziative relative a prodotti o servizi dell'altra Parte. Quindi entrambe le Parti saranno libere di sottoscrivere analoghi contratti, senza obbligo di esclusiva di alcun tipo a carico e/o a favore di nessuna né tanto meno a carico delle imprese clienti della Società che sono e resteranno libere di aderire e utilizzare la presente Convenzione.

Le Parti si impegnano comunque a svolgere le predette attività nel più rigoroso rispetto della normativa tempo per tempo vigente e si ispireranno alla massima lealtà professionale e alla massima trasparenza.

Art. 2 – Modalità di contribuzione al pagamento degli interessi

Quaser potrà assumere a proprio carico una quota percentuale di interessi passivi, nella misura del 50% o del 100% degli stessi, alle condizioni previste nel suddetto allegato, a fronte di finanziamenti concessi alle Aziende clienti, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del soggetto finanziato e/o surroga nei confronti della Banca.

Gli interessi saranno corrisposti da Quaser in un'unica soluzione, attualizzati al tasso globale del finanziamento, contestualmente all'erogazione del finanziamento e resteranno acquisiti dalla Banca anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento. A tal fine Quaser sin d'ora autorizza la Banca ad addebitare quanto dovuto per interessi attualizzati sul proprio conto corrente sotto indicato.

Quaser, sulla base di idoneo consenso rilasciato dagli interessati in relazione alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30/6/03 n.196), ove applicabile, comunicherà ad UniCredit i nominativi ai quali intende riservare l'agevolazione in conto interessi prevista dalla presente Convenzione indicando l'importo del preventivo di acquisto dei propri prodotti ai fini dell'eventuale presentazione della domanda di finanziamento da parte degli interessati.

La concessione delle suddette facilitazioni saranno valutate dalla Banca in relazione ai nominativi che avranno manifestato interesse ad essere contattati dalla Banca e che sottoscriveranno l'apposita domanda di affidamento, corredata dalla documentazione che dovesse essere loro richiesta in conformità alle norme vigenti, al momento delle singole richieste, in materia di erogazione del credito.

I nominativi interessati consegneranno direttamente al personale della Banca i documenti necessari per la valutazione dell'affidamento richiesto. La Banca, previa autorizzazione del cliente, comunicherà a Quaser l'avvenuto affidamento e l'importo del finanziamento accordato.



L'istruttoria delle richieste di finanziamento verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia, secondo il suo insindacabile giudizio, con l'osservanza degli eventuali limiti previsti dalla normativa - anche interna - vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno a concedere i finanziamenti richiesti.

Resta inteso che gli importi erogati a fronte dei finanziamenti concessi, dovranno essere utilizzati esclusivamente per il pagamento delle forniture dei prodotti relativi al preventivo finanziato, mediante disposizione scritta del cliente alla Banca di accreditare le relative somme sul Vostro conto corrente IT6400200805346000003814002 acceso presso UniCredit.

Art. 3 - Condizioni e ambito di applicazione della Convenzione

Con appositi atti integrativi, UniCredit e Quaser potranno estendere la Convenzione a prodotti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato 1.

Resta inteso che le Condizioni di Convenzione saranno riservate esclusivamente alle Aziende clienti di Quaser.

In tale ambito Quaser, si impegna a porre in essere le iniziative utili ed opportune per assicurare la tempestiva e completa conoscenza da parte della propria Rete commerciale delle particolari condizioni riservate alla loro clientela in virtù della presente Convenzione, tempo per tempo vigenti.

Ai fini della migliore finalizzazione della presente Convenzione potrà essere effettuata una campagna di informazione da svolgersi secondo le modalità concordate tempo per tempo tra le Parti, così come comunicate e rese note da UniCredit per iscritto in tempo utile, riguardante la formalizzazione della Convenzione stessa, nonché le modalità e gli indirizzi che le Aziende clienti potranno utilizzare per contattare direttamente il personale di UniCredit per usufruire delle Condizioni, fermo restando l'esito positivo delle valutazioni di merito creditizio di UniCredit.

UniCredit, in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario, nonché in caso di revisione e/o modifica delle proprie politiche commerciali e distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero determinate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi, anche a seguito di operazioni societarie all'interno del gruppo bancario di appartenenza e comunque in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, potrà apportare modifiche alla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A/R all'altra Parte con un preavviso di almeno [15 (quindici)] giorni.

Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo in caso di mancato accordo sulle modifiche, Quaser ha il diritto di recedere dalla Convenzione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica, mediante invio di raccomandata A/R ad UniCredit. In caso di recesso di Quaser, restano ferme le Condizioni già applicate ai singoli rapporti instaurati con le Aziende clienti antecedentemente alla data di decorrenza delle nuove Condizioni.

Nel caso di accoglimento delle suddette modifiche da parte di Quaser, quest'ultima si impegna ad informare le Aziende clienti, delle modifiche condividendo con la Banca modalità e contenuti della predetta informativa.

Resta inteso che, come previsto dalle normative vigenti e coerentemente con l'evoluzione delle stesse, le variazioni delle Condizioni di Convenzione dei contratti già conclusi dalle Aziende clienti con la Banca in relazione ai prodotti oggetto della Convenzione, verranno comunicate da



UniCredit direttamente ai titolari dei rapporti in essere, ai sensi dell'art. 118 o 126-sexies del Testo Unico Bancario e/o delle previsioni contrattuali.

Art. 4 - Compensi

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per le attività, i diritti e le concessioni regolate nella presente Convenzione, rispondendo tali attività, diritti e concessioni agli interessi specifici e propri di ciascuna Parte per l'attuazione di quanto qui pattuito.

Art. 5 - Responsabilità

Ciascuna Parte risponde degli eventuali danni, perdite, oneri derivanti, a qualsiasi titolo, all'altra dall'esecuzione dell'Accordo in violazione della normativa vigente nonché dei termini e delle condizioni previsti dall'Accordo che siano imputabili esclusivamente alla Parte inadempiente.

Ciascuna delle Parti si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra da qualunque responsabilità, obbligo, onere, costo, spesa o richiesta che possa venire avanzata nei suoi confronti da terzi in relazione alle violazioni di cui al precedente comma.

Art. 6 - Durata

Il presente Accordo ha decorrenza dalla ricezione da parte di UniCredit dell'accettazione della Convenzione da parte di Quaser e durata fino al 31.12.2018.

Si potrà rinnovare di anno in anno, qualora le Parti si comunichino reciprocamente la volontà di rinnovarla, mediante lettera raccomandata a/r, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza originaria o rinnovata della Convenzione.

Art.7. - Collaborazione tra le Parti

Le Parti si danno atto che per la corretta esecuzione delle obbligazioni previste dall' Accordo è necessario che il comportamento delle stesse sia improntato alla piena collaborazione e buona fede e s'impegnano pertanto a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni circostanza che possa influenzare la regolare esecuzione di quanto nel medesimo Accordo previsto.

Art. 8- Riservatezza

- Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate delle altre, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione della Convenzione, si impegna a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'accordo;
- ad informare i collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;



- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'accordo.

Le Parti, pertanto, si impegnano, nel corso e successivamente alla cessazione del presente Accordo per qualsiasi ragione per il periodo di 1 (uno) anno: i) a non divulgare a terzi, anche tramite il proprio personale dipendente e/o consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, le informazioni riservate senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell'altra Parte, ii) a non utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli perseguiti con il presente Accordo.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più collaboratori, siano già di pubblico dominio;
- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza;
- debbano essere rese pubbliche ai sensi di legge, regolamenti o provvedimenti di Autorità competenti, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione, ove possibile, dia immediato avviso di ciò alla Parte interessata, al fine di permettere a quest'ultima di cercare di opporvisi o di ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in qualità di titolari del trattamento secondo la definizione contenuta nel Codice Privacy, si impegnano ad operare nel rispetto delle disposizioni del predetto Codice Privacy e successive modifiche ed in generale delle prescrizioni in materia di tutela dei dati personali.

Le Parti convengono che i dati personali acquisiti nell'ambito dell'Accordo saranno trattati per le sole finalità connesse alla stipula ed all'esecuzione dello stesso, anche tramite strumenti elettronici, e comunque per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'oggetto contrattuale.

Art. 10- Proprietà e diritti di utilizzazione

Le Parti, al fine della campagna di informazione relativa alla presente Convenzione, intendono concedere reciprocamente, l'una all'altra, l'uso dei rispettivi marchi, loghi e ogni altro segno distintivo ad esse riferibili ("Segni Distintivi"), di cui rimangono esclusive proprietarie, al solo scopo di adempiere agli obblighi disciplinati dall' Accordo. Resta inteso che ciascuna delle Parti potrà utilizzare i "Segni Distintivi" dell' altra Parte solo dopo aver preventivamente richiesto ed ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.



Ciascuna delle Parti si impegna, anche per gli atti e i fatti dei propri dipendenti e consulenti, a non compiere atti che possano ledere o danneggiare l'immagine dei "Segni Distintivi" dell'altra Parte o che possano comunque influire negativamente sul valore dei "Segni Distintivi" stessi, a non alterarli o modificarli.

Alla scadenza del presente Accordo e/o in ogni caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio alcun "Segno Distintivo" dell'altra Parte, né utilizzarlo altrimenti in alcun modo. Tale obbligo si estenderà ai documenti commerciali, alla pubblicità, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, nonché a tutti gli altri elementi distintivi di ciascuna Parte, che siano suscettibili di ingannare il pubblico.

Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle Parti devono fin d'ora intendersi estesi anche agli eventuali diversi "Segni Distintivi" di cui le Parti divenissero proprietarie e/o titolari del diritto di utilizzazione successivamente alla formalizzazione del presente Accordo.

Art. 11 - Modifiche

Qualunque modifica delle clausole della presente Convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti. Eventuali modifiche dell'Allegato 1 verranno comunicate dalla Banca con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 12 - Risoluzione

Le Parti avranno la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento del danno, in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni, di cui agli artt. 10, 18 e 19.

La risoluzione si verificherà di diritto allorquando la Parte adempiente comunicherà all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della presente clausola. In tutti i casi di scioglimento della Convenzione la Banca porterà a conclusione l'istruttoria delle domande già presentate.

Art. 13 - Divieto di cessione della Convenzione

I diritti ed obblighi della presente Convenzione non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'altra Parte. Fermo quanto precede, UniCredit ha comunque la facoltà di cedere o comunque trasferire la presente Convenzione, o – in tutto o in parte - i diritti e gli obblighi da questa derivanti, ad altre società del Gruppo UniCredit.

Art. 14 – Invalidità

Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Accordo dovesse essere dichiarata invalida o fosse comunque non opponibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del medesimo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

Art. 15 – Registrazione



Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente Accordo - da registrare solo in caso d'uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art. 16 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà da effettuarsi ai seguenti indirizzi:

- per la BANCA presso la Direzione Generale di P.zza Gae Aulenti, 3, Tower A – 20154 Milano,
- per Quaser presso la propria sede di Viale Oceano Indiano, n. 13 – 00144 Roma.

Art. 17- Referente delle Parti

Ogni Parte provvederà entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione ad identificare e comunicare alle altre Parti a mezzo mail il nominativo del proprio Referente, che avrà il compito di sovrintendere alla conduzione e al coordinamento della Convenzione, con il compito di analizzare e gestire tutte le questioni che deriveranno dalla relativa esecuzione.

Ogni Referente sarà autorizzato ad agire come principale contatto con il Referente dell'altra Parte, al sorgere di qualsiasi tipo di disaccordo inerente la Convenzione per promuovere presso l'altra Parte le più opportune soluzioni.

Art. 18 - Dichiarazione ex D.Lgs. 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione e relativi codici etici di comportamento e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi in esso contenuti.

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'altra Parte (per UCI pubblicato sul sito www.unicreditgroup.eu). - e si impegna a rispettare i principi in essi contenuti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti di una Parte, l'altra avrà la facoltà di risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per la Parte inadempiente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Art. 19 - Clausola anticorruzione

Le Parti si obbligano a non porre in essere, anche tramite i propri soci, amministratori, dipendenti, consulenti e collaboratori, garantendo il fatto del terzo, atti o comportamenti che possano determinare la violazione della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione. A titolo esemplificativo, l'adempimento di quest'obbligo comporta l'impegno a:

- non effettuare pagamenti illeciti a soggetti terzi (in particolare a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, nonché pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità);



- non procurare a dipendenti, rappresentanti o soggetti terzi che agiscono in nome dell'altra parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di regali, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti entro i limiti di quanto comunemente ammesso dai comuni canoni di etica di business.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti di Quaser, UniCredit avrà la facoltà di risolvere l'accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per Quaser, di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne UniCredit da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Art.20 - Procedura di composizione dei conflitti – Foro competente – Legge applicabile.

Qualsiasi controversia tra le Parti, relativa o comunque connessa alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, deve essere sottoposta, in prima istanza ad un tentativo di componimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

a) all'insorgere della controversia la Parte più diligente dovrà chiedere per iscritto alle altre, tramite lettera raccomandata A.R., di iniziare la procedura di composizione;

b) in tal caso ciascuna Parte entri 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, deve nominare un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole – non superiore a 30 giorni dalla richiesta di inizio della procedura, tenendo comunque conto in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività dedotte in Convenzione.

Per ogni controversia sorta in dipendenza della presente Convenzione - che i rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione non riuscissero a risolvere entro 30 giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione amichevole - sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

La presente Convenzione è retta dalla legge italiana.

Art. 21 - Negoziazione dell'Accordo

Le Parti si danno atto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola del presente Accordo è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del codice civile.

Q8 Quaser S.r.l.

Qualità e Servizio



Art. 22 – Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Allegato 1 : prodotti e condizioni riservate.

Ove concordate senza riserve ed eccezioni sull'intero contenuto della presente, compresi gli allegati, Vi preghiamo di ritrascriverla su Vostra carta intestata e di rinviarcela debitamente sottoscritta in segno di accettazione e di benestare.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A. “

Per accettazione e benestare

Q8 Quaser s.r.l.



ALLEGATO 1

Prodotti e condizioni dedicate alla Convenzione:

➤ **Prodotti:**

Supercash Rotativo

Plafond utilizzabile con l'erogazione di uno o più finanziamenti chirografari, destinato al pagamento di fatture di acquisto.

Il finanziamento è utilizzabile per sostenere l'esercizio della conduzione dell'azienda ossia per tutte le finalità riconducibili alla sua attività ordinaria.

Caratteristiche principali :

- **Durata:** Plafond (revolving) a scadenza o a revoca utilizzabile con più finanziamenti chirografari della durata massima di 12 mesi cadauno.
- Il rimborso delle singole rate di ammortamento, per la parte relativa alla quota capitale, ripristina la disponibilità del fido, permettendo l'erogazione di nuovi finanziamenti.
- **Ammortamento:** Italiano (quota di capitale costante) / Francese (rata costante) / Bullet (in unica soluzione alla scadenza).
- Modalità di rimborso: addebito in conto corrente.
- Periodicità di rimborso: Mensile/Trimestrale/semestrale. Rimborso anche annuale nel caso di Bullet a decorrere dalla data di erogazione.
- Documenti da presentare: Fattura per il pagamento / fattura pro forma /copia del contratto.
- Importo minimo singolo utilizzo: **2.000 €.**
- Q8 Quaser Srl potrà comunicare alla Banca la propria disponibilità ad accollarsi il 50% della quota interessi a valere sui singoli finanziamenti di durata sino a 6 mesi.

➤ **Condizioni:**

Le classi di rating ammesse, con i rispettivi spread accordati, sono le seguenti:

Classe di Rating	Spread
Sicurezza massima	2,00
Sicurezza elevata	2,25
Sicurezza	2,50
Ampia solvibilità	3,00
Solvibilità regolare	3,50
Discreta solvibilità	4,50

Q8 Quaser S.r.l.

Qualità e Servizio



Parametro: Euribor 3 mesi (per rate mensili e trimestrali) e 6 mesi (per rate semestrali) per il tasso variabile o IRS di periodo per il tasso fisso;

Tassi suscettibili di modifica per giustificato motivo, con preavviso di 30 gg., come da convenzione. I tassi minimi e massimi tempo per tempo previsti ed indicati nelle tabelle sopra riportate o nelle successive variazioni, costituiscono il limite entro cui la Banca può modificare le condizioni al singolo cliente ex art. 118 D.Lgs. 385/93;

Tutti i tassi debbono beninteso intendersi automaticamente ricondotti entro i limiti massimi tempo per tempo previsti dalle normative;

La banca, infine, si riserva di valutare il perfezionamento di operazioni con profili di rischio più elevati applicando in tal caso condizioni commisurate a tale maggior rischiosità.

Il presente Allegato contrattuale costituisce un documento riservato non divulgabile a destinatari diversi da coloro che lo hanno ricevuto direttamente dal personale UniCredit. Le caratteristiche dei prodotti sono state ivi riportate sinteticamente e a mero titolo esemplificativo, ai soli fini illustrativi nei confronti dei responsabili aziendali.